

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN BOLOGNA

nella persona dell'Avv. Federica Poli Camagni sez. civ. I ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. 1181/2016 promossa da:

RETE CARROZZIERI DI BOLOGNA S.C.A.R.L.

In persona dell'amministratore rag. Bruno Bordoni con sede a Budrio (BO) in via Benni n. 46; rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bordoni in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione e domiciliata presso il suo studio a San Lazzaro di Savena (BO) in via Emilia n. 3.

ATTRICE

CONTRO

In persona del suo procuratore ad negotia, con sede a Bologna in via Larga n. 8, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. _____ e domiciliata presso il suo studio a Bologna in viale _____

CONVENUTA

In punto a: Risarcimento danni da incidente stradale

CONCLUSIONI

Conclusioni per l'attrice:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata

SENT. N.:
2953/17
CRON.N.:
4633/17
R.G.N.: 1181/2016

REP.N.:
/

Spedita il:

13/06/2017

Depositata il:

- 5 OTT. 2017

OGGETTO:

risarcimento danni da
incidente stradale

Federica Poli Camagni



la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva di
nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la
validità ed efficacia del contratto di cessione del credito stipulato dal sig.

dalla rete Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Soc.Coop. in
data 30 novembre 2015, condannare i convenuti in solido o in alternativa tra
loro, al pagamento in favore del cessionario delle somme indicate in narrativa
ed oggetto di cessione, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto
al saldo, dedotto l'acconto di Euro 2.441,92. Nel limite di Euro 5.200,00.

Con vittoria di spese e compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge.”

Conclusioni per la convenuta:

“Voglia l’Onorevole Giudice di Pace adito contariis rejectis:

nel merito respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e
comunque non provata ex art. 2967 c.c..

Con vittoria di spese e competenze.”

Lette le conclusioni rese dalle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
visti gli artt.132 cpc e 118 disp. att. Cpc e successive modifiche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Rete Carrozzeri di Bologna
Soc. Coop a.r.l. conveniva in giudizio la Compagnia Assicuratrice spa e
il signor per sentirli condannare, ex art. 2054 c.c. e previo
accertamento della validità del contratto di cessione del credito, al pagamento
delle somme oggetto di cessione (voci di danno connesse al danno auto), oltre
interessi e rivalutazione monetaria maturati.

All’udienza dell’11 novembre 2016 si costituiva in giudizio la compagnia

.C in proprio e quale mandataria della compagnia Assicuratrice

Federico Poli Cellero



come da mandato irrevocabile che produceva.

La difesa attorea dava atto che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione del 15/01/2016, era pervenuto da parte della compagnia PLC (impresa assicuratrice dell'auto attorea) un assegno per la somma di Euro 2.441,92 (ricevuto in data 04/04/2016) corrispondente all'importo della sorte capitale (fattura riparazioni e nolo).

Nella medesima udienza il giudice dichiarava l'inammissibilità della costituzione di LC di cui dichiarava l'estromissione.

All'udienza successiva si costituiva contestando la fattura prodotta ed il preteso rimborso per l'autovettura sostitutiva.

Parte convenuta sottolineava inoltre che in caso di accoglimento della domanda nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto a Rete Carrozzeri a titolo di IVA.

Il processo si svolgeva in quattro udienze, infine all'udienza del 13 giugno 2017 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Ciò premesso si rileva che l'importo oggetto della cessione del credito è stato integralmente risarcito, ancorchè dopo la notifica dell'atto di citazione, pertanto ogni contestazione in merito a tale voce può considerarsi superata.

Parte attrice ha formulato la richiesta di pagamento delle somme relative all'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in particolare, con riferimento alla seconda voce, l'importo di Euro 982,72 per le fasi di studio e introduttiva del giudizio e ulteriori 737,00 per l'ulteriore fase decisionale.

La domanda attorea in merito alla richiesta delle spese stragiudiziali e giudiziali va accolta.

Federico P. Colleppe

Quanto alla liquidazione delle spese stragiudiziali sul loro riconoscimento si richiama il dettato della Corte di Cassazione che con Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017 ha deliberato che: "In caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso."

Ciò premesso andranno riconosciute all'attrice a carico dei convenuti in solido le spese sostenute per l'attività stragiudiziale, documentate dalla fattura n. 591/16 emessa dall'avv. Marco Bordoni di Euro 450,00 (doc. 18 fascicolo attoreo).

Per quanto concerne le spese giudiziali stimasi equo liquidare, in favore dell'attrice e a carico dei convenuti in solido, la somma di Euro 982,72 (comprensiva di IVA e CPA) relativa alla fattura emessa dall'avv. Marco Bordoni (doc. 19 fascicolo attoreo), con riferimento alle fasi di studio ed introduttiva del giudizio; va riconosciuta altresì la somma di Euro 405,00 per compensi relativi alla fase decisionale ed Euro 146,00 per spese oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bologna definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da "Rete Carrozzeri di Bologna" Soc. Coop a r.l. contro

Federico P. L. Cecchi



Assicurazioni spa e contro :

nel processo iscritto al N.R.G.

1181/16, accertata la responsabilità in capo a

nella causazione del

sinistro:

- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese stragiudiziali nella misura di Euro 450,00;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese per il presente giudizio nella misura di Euro 982,72 (comprensiva di IVA e CPA), Euro 405,00 per compensi, Euro 146,00 per spese oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
- Dichiaro la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.

Così deciso a Bologna, il 21 settembre 2017

Il Giudice di Pace

Avv. Federica Poli Camagni



Depositato in Cancelleria

il 5. OTT. 2017

IL CANCELLIERE

Dott. Rosella Rotundo